


COMUNE DI LEINI
PROVINCIA DI TORINO

*REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO
DI FOGNATURA NERA*

E PER

*LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI E
TECNOLOGICI*



- TITOLO N° 4 - SCARICHI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA
FOGNATURA

- ART. 28 - SCARICHI DI COMPETENZA COMUNALE
- ART. 29 - SCARICHI DI COMPETENZA PROVINCIALE
- ART. 30 - DEFINIZIONE DI INSEDIAMENTO CIVILE ESISTENTE,
EQUIPARATO ALL'ESISTENTE, NUOVO
- ART. 31 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI DI INTERESSE
COMUNALE IN ACQUE SUPERFICIALI
- ART. 32 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI DI INTERESSE COMUNALE
SUL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO
- ART. 33 - USO DEI POZZI A TENUTA STAGNA
- ART. 34 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
- ART. 35 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
- ART. 36 - NOTIFICA DEGLI SCARICHI CIVILI
- ART. 37 - CRITERI GENERALI PER LA NOTIFICA DEGLI SCARICHI
- ART. 38 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLE RIPARAZIONI

- TITOLO N° 5 - DISPOSIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA AGLI
STABILI

- ART. 39 - PRESCRIZIONI EDILIZIE
- ART. 40 - PROGETTI
- ART. 41 - PRESCRIZIONI TECNICHE
- ART. 42 - SCARICHI SOTTERRANEI
- ART. 43 - VISITA DI REGOLARE ESECUZIONE

- TITOLO N° 6 - NORME PER L'ESERCIZIO DI SPURGO DI POSSE SETTICHE
E DI FOGNATURE PRIVATE

- ART. 44 - AUTORIZZAZIONE ALLO SPURGO

- TITOLO N° 7 - DISPOSIZIONE VARIE

- ART. 45 - CAMBIAMENTI DI PROPRIETARIO
- ART. 46 - LIMITE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ALLO
SCARICO
- ART. 47 - SOSPENSIONE DI IMMISSIONE
- ART. 48 - ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO
- ART. 49 - DEROGHE
- ART. 50 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI SCARICHI ESISTENTI IN
PUBBLICA FOGNATURA
- ART. 51 - SANZIONI
- ART. 52 - CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
- ART. 53 - DISPOSIZIONI PRECEDENTI
- ART. 54 - ENTRATA IN VIGORE

- MODULISTICA





GENERALITÀ

Con riferimento alla legge n. 319 del 10.05.1976 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 13 del 26.03.90, il presente regolamento disciplina la raccolta, depurazione e smaltimento di tutti gli scarichi liquidi immessi nel suolo o sottosuolo del territorio comunale, di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 17.11.93 n° 48 (scarichi provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazioni o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale), qualunque sia la natura degli scarichi stessi, nonché di tutti gli scarichi civili e produttivi convogliabili nella fognatura nera comunale, definendo altresì la procedura per ottenere la necessaria autorizzazione all'allacciamento o allo scarico od effettuarne la notifica.

E' vietato perciò attivare qualsiasi tipo di scarico liquido tra quelli sopra specificati senza autorizzazione o notificazione.

E' vietato altresì riparare o costruire canali di fognatura od altri impianti di raccolta, smaltimento e depurazione nonché manomettere il suolo pubblico e rimuovere i chiusini delle pubbliche fognature in assenza di apposita autorizzazione.

Dalla data di approvazione del presente regolamento non sono ammessi sistemi di eliminazione di liquami civili diversi da quelli previsti dall'art. 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4.2.1977 e dalla L.R. 13/1990.

TITOLO N° 1 SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

ART. 1 OBBLIGO DI SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

Tutti gli scarichi civili, assimilabili e/o assimilati, come da art. 14 comma 3 L.R. 13/90, devono essere collegati alla pubblica fognatura se canalizzabili in meno di 100 metri dal punto di allacciamento appositamente stabilito da Comune secondo le norme riportate nel presente regolamento.

Tutti gli scarichi tecnologici devono essere collegati alla pubblica fognatura se canalizzabili in meno di 150 metri dal punto di allacciamento appositamente predisposto, secondo le norme del presente regolamento, e di quello emanato dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione.

La misurazione delle distanze sarà effettuata partendo dal limite più prossimo al collettore fognario o al punto di allacciamento predisposto, della proprietà di pertinenza dell'edificio da allacciare.

L'obbligo di collegamento si intende esteso a quegli scarichi che si trovassero sotto il piano fognario e che dovranno quindi esser immessi mediante idonee apparecchiature di sollevamento.

Sono fatte salve eventuali motivate deroghe giuste quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 della L.R. 13 del 16.03.1990.

Ricorrendo l'obbligo di scarico in pubblica fognatura, il Sindaco emetterà apposita ordinanza nella quale saranno indicati i limiti di tempo entro cui dovranno essere inoltrate le domande ed i progetti redatti nei modi previsti dal presente regolamento, al fine di ottenere l'autorizzazione per l'allacciamento e lo scarico.

Eseguito l'allacciamento ed attivato lo scarico, dovranno essere effettuati anche l'espurgo, la disinfezione e la soppressione dei pozzi neri con riempimento di materiale inerte.

Trascorsi i termini fissati nell'ordinanza il Sindaco provvederà d'ufficio alla redazione del progetto di allacciamento alla pubblica fognatura ed alla esecuzione dei lavori a spese dei soggetti inadempienti.

In caso di esecuzione d'ufficio dei lavori, trattandosi di pubblico servizio, la rivalsa delle somme avverrà con la procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639.

In presenza di un consorzio di più insediamenti l'imputazione delle quote spese ai singoli soggetti interessati si effettuerà con il criterio del riparto diretto composto assumendo quali elementi di calcolo le volumetrie dei singoli insediamenti e le distanze progressive dal punto di immissione nella fognatura comunale.

ART. 2 SCARICHI CIVILI IN PUBBLICA FOGNATURA CON RECAPITO AL DEPURATORE

a) Gli scarichi civili direttamente immessi in pubblica fognatura sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'Ente gestore delle condotte e dell'impianto di depurazione.

b) Gli scarichi civili immessi in pubblica fognatura di proprietà del Comune sono sempre ammessi nell'osservanza del presente regolamento e di quelli emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione, fatte salve eccezionali motivate deroghe che potranno essere prescritte di diritto dal Comune quale proprietario e gestore della pubblica fognatura in rapporto al grado di fruibilità delle condutture.



ART. 3 SCARICHI TECNOLOGICI IN PUBBLICA FOGNATURA

Gli scarichi tecnologici immessi in pubblica fognatura con recapito nel depuratore sono ammessi nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella "C" allegata alla legge n. 319 del 10.05.1976; l'autorizzazione all'allacciamento e allo scarico sarà sempre rilasciata dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione.

Gli scarichi tecnologici immessi nella fognatura comunale con recapito nel depuratore sono sempre ammessi nel rispetto dei limiti della tab. "C" della legge 319/1976; l'autorizzazione all'allacciamento sarà rilasciata dal Comune ma l'autorizzazione allo scarico dovrà essere rilasciata dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione.

Nel caso di scarichi con immissione in fognatura comunale non recapitante nel depuratore valgono le norme della legge 10.5.1976 n° 319 e della legge regionale n° 48 del 17.11.1993.

Per ottenere l'autorizzazione agli scarichi occorrerà attivare le procedure previste nel titolo 4° del presente regolamento.

Nel caso di scarichi di competenza provinciale (vedi art. 30), copia della domanda di autorizzazione agli scarichi dovrà essere trasmessa al Comune per la preventiva autorizzazione all'allacciamento ai collettori fognari c.li.

LEINI





TITOLO N° 2

MODALITA' DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

ART. 4 AVVISO PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA C.LE

Non appena entreranno in servizio i nuovi canali di fognatura il Sindaco darà avviso mediante pubblici manifesti, o con altri mezzi idonei, ai proprietari degli stabili che dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura.

ART. 5 TERMINE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

I proprietari degli stabili obbligati all'allacciamento dovranno provvedere alle seguenti incombenze:

- entro il termine stabilito nell'avviso del Sindaco dovranno presentare la domanda di allacciamento ed il progetto;

- entro il termine di 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovranno provvedere a loro cura e spese allo smantellamento degli impianti di depurazione privati, indi dovranno procedere a tutti i lavori necessari per predisporre i servizi interni degli edifici all'allacciamento alla fognatura nera c.le.

ART. 6 PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO

La procedura di allacciamento alla rete di fognatura nera è la seguente:

a) presentazione della domanda e del progetto da parte dell'interessato, comunicazione del nominativo della ditta esecutrice e direttore dei lavori;

b) approvazione del progetto da parte del Comune e rilascio di autorizzazione all'allacciamento con indicazione del tempo utile per l'esecuzione dei lavori sul suolo pubblico;

c) comunicazione in duplice copia, da parte del richiedente o del direttore lavori, della data di inizio dei lavori;

d) trasmissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore Lavori sottoscritto dal richiedente per presa d'atto.

e) comunicazione dell'esecuzione dei ripristini definitivi nel caso di manomissione del suolo pubblico.

La relativa modulistica verrà fornita dai competenti uffici comunali.

ART. 7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEL PROGETTO DI ALLACCIAMENTO

Entro il termine d'obbligo per l'allacciamento alla fognatura gli interessati dovranno presentare domanda di allacciamento, corredata di relativo progetto esecutivo. Il progetto dovrà essere redatto da un tecnico abilitato alla professione (ingegnere, geometra o architetto), in triplice copia e dovrà comprendere:

- a) planimetria scala 1:1500 o 1:750 della zona interessata;
- b) planimetria scala 1:200 o 1:500 delle canalizzazioni;
- c) profilo longitudinale di scala appropriata delle canalizzazioni;
- d) particolari dei manufatti scala 1:10 o 1:20;
- e) calcolo cubatura complessiva dello stabile, n° vani utili o alloggi, distinguendo la destinazione abitativa e non, con indicazioni analitiche delle destinazioni non abitative previste;
- f) stima sommaria delle opere quando occorra manomettere il suolo pubblico;
- g) ricevuta del versamento della cauzione per manomissione del suolo pubblico;
- h) alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge n° 47 del 1985;

Il progetto dovrà essere redatto secondo le norme tecniche del presente Regolamento.

ART. 8 APPROVAZIONE PROGETTO E VERSAMENTO CAUZIONE

Il progetto sarà approvato dal Comune e il richiedente dovrà prendere atto e modificare il progetto in conformità ad eventuali prescrizioni e varianti richieste.

A progetto approvato verrà rilasciata l'autorizzazione all'allacciamento, valida anche per la manomissione del suolo pubblico.

L'autorizzazione all'allacciamento costituisce altresì autorizzazione definitiva allo scarico a seguito della presentazione del certificato di regolare esecuzione.

L'autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere, durante l'esecuzione dei lavori, ed esibita a richiesta dei Vigili Urbani.



Il richiedente dovrà indicare nella domanda di allacciamento le generalità del direttore dei lavori ed il nominativo dell'impresa esecutrice, la quale dovrà dimostrare di essere in possesso delle cognizioni tecniche necessarie ad eseguire lavori di fognatura. L'autorità di controllo potrà eventualmente richiedere i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione all'Albo dei Costruttori edili nella categoria 10 "Lavori Idraulici" (acquedotti, fognature, impianti di irrigazione);
oppure

b) dichiarazione di regolare esecuzione di opere idrauliche rilasciato da Enti Pubblici o tecnici liberi professionisti regolarmente iscritti all'Albo professionale.

Qualora occorra manomettere il suolo pubblico il richiedente dovrà provvedere al versamento della cauzione provvisoria in misura del 15% del valore stimato delle opere con un minimo di £ 200.000, presso la Tesoreria C.le. Detta cauzione sarà restituita solamente dietro accertamento di regolare esecuzione dei lavori e dei ripristini stradali.

Le strade private aperte al pubblico transito sono considerate suolo pubblico ai fini dell'applicazione del presente articolo, purchè siano bitumate e comprese all'interno della perimetrazione del centro abitato.

L'importo della cauzione potrà essere ulteriormente elevato per lavori da svolgersi in condizioni particolari (es.: strade ad elevata intensità di traffico, opere che interessano marciapiedi o strade in porfido o pietra, ecc..)

ART. 9 COLLAUDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ad opere ultimate il DIRETTORE LAVORI dovrà procedere alla verifica della impermeabilità delle condotte, alla loro conformità all'autorizzazione rilasciata ed al presente regolamento.

Il D.L. certificherà sotto la sua responsabilità la conformità dei lavori ai sensi del comma precedente.

Il certificato dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale.

Il Comune potrà a sua insindacabile discrezione, richiedere entro 20 gg. dalla data di presentazione del certificato al Protocollo c.le ulteriori prove di verifica a spese dell'utente ed alla presenza dei tecnici c.li.

Qualora si riscontrassero difformità o difetti di qualsiasi tipo il richiedente dovrà immediatamente porvi rimedio e non potrà attivare lo scarico. La mancata ottemperanza a quanto prescritto comporterà la revoca dell'autorizzazione allo scarico, l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi e regolamenti in materia e l'incameramento della cauzione.



Tale certificato sarà allegato alla pratica e conservato agli atti d'ufficio.

Il Direttore Lavori sarà ritenuto responsabile per eventuali difformità a quanto dichiarato con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 51 del presente regolamento.

L'utente potrà attivare lo scarico a partire dalla data di presentazione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 10 TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

L'inizio dei lavori sarà concordato all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento. La data di inizio dei lavori dovrà conciliare le esigenze di viabilità con le esigenze della proprietà e dell'impresa. La durata dei lavori sarà fissata nell'atto autorizzativo in rapporto alla consistenza delle opere. In caso di mancato rispetto dei termini non giustificato si applicherà una sanzione pari a £. 50.000 per ogni giorno di ritardo. Le opere dovranno comunque concludersi entro e non oltre 60 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento, salvo gravi e documentati impedimenti.

Per ultimazione dei lavori si intende l'esecuzione dei ripristini provvisori come previsto dall'art. 23 commi a - b - c, del presente regolamento, mentre lo svincolo della cauzione avverrà solamente ad avvenuta esecuzione dei ripristini definitivi che non dovrà avvenire prima di 30 gg. dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 11 STRADE PRIVATE - LOTTIZZAZIONI

Nelle strade private, qualora esistano opere di allacciamento che potranno in futuro interessare altre utenze, il proprietario delle medesime non potrà negare lo scarico nei propri manufatti ad altri, purchè il dimensionamento delle opere lo permetta e salvo la determinazione ed il pagamento delle indennità o partecipazione alle spese fatte, e la contribuzione nel mantenimento delle opere stesse.

Nell'ambito di lottizzazioni, qualora le opere di fognatura interessino più utenze ma non possano essere completate per mancato accordo tra le parti o perchè in presenza di lotti non ancora edificati, i richiedenti dovranno costituire un regolare consorzio aperto agli eventuali utenti futuri. In questo caso il Comune potrà autorizzare l'esecuzione delle opere che dovranno per quanto possibile essere dimensionate in modo da servire tutti gli utenti anche futuri.



ART. 12 MANUTENZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

Gli allacciamenti sono a tutti gli effetti di proprietà privata ed i legittimi proprietari dovranno provvedere alla loro manutenzione, compresa l'eliminazione di eventuali infiltrazioni di acqua di falda o perdite di impermeabilità comunque accertate. Per la riparazione di opere su suolo pubblico si dovrà attivare la procedura prevista dal successivo art. 38.

Tutti i pozzetti di ispezione e di campionamento dovranno sempre essere accessibili ed utilizzabili.

In caso di inadempienze il Comune provvederà ad ordinare la manutenzione delle opere ai sensi della legge 8.6.1990 n° 142.

ART. 13 IMMISSIONE DURANTE LA COSTRUZIONE DEI FABBRICATI

Per evitare l'inquinamento del suolo sul quale si voglia costruire un fabbricato, il Sindaco permetterà l'uso di una o più immissioni nelle fognature stradali, a scarico provvisorio, collegate alle latrine e ai servizi di cantiere. In questo caso non occorrerà attivare la procedura prevista dal precedente art. 6 ma sarà sufficiente presentare regolare domanda di allacciamento alla fogna corredata di uno schizzo delle canalizzazioni. Il Comune rilascerà l'autorizzazione provvisoria di allacciamento con durata limitata al tempo di allestimento del cantiere.

ART. 14 MODIFICAZIONE AGLI ALLACCIAMENTI

Qualora si dovesse procedere al rifacimento o introdurre modificazioni agli allacciamenti esistenti, esse saranno eseguite a cura e spese del proprietario, previa presentazione di regolare domanda corredata di progetto esecutivo così come previsto dal precedente art. 7.

ART. 15 SCARICHI VIETATI

E' assolutamente vietato immettere nella fognatura spazzatura, cenere, corpi solidi, acqua piovana, e comunque qualsiasi sostanza in genere che ne possa danneggiare o intasare i manufatti. Il proprietario dello stabile sarà responsabile verso il Comune della trasgressione al presente disposto e sarà tenuto al rimborso delle spese di riparazione o di espurgo.

Gli scarichi delle acque piovane dovranno essere immessi negli appositi collettori della fognatura bianca. In assenza dei suddetti collettori saranno ammessi altri corpi ricettori idonei, ad esclusiva discrezione dell'Amministrazione comunale e fatti salvi i diritti di terzi e nell'osservanza di quanto stabilito in materia dal Codice Civile.



TITOLO N° 3

NORME TECNICHE DI ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA


ART. 16 TRACCIATI DI CONDOTTE DI ALLACCIAMENTO

I tracciati per la realizzazione di condotte di allacciamento dovranno essere indicati in progetto ed approvati dal Comune.

le immissioni dovranno di norma avvenire nel seguente modo:

- a) seguendo tracciati ortogonali alla rete principale;
- b) con tratti sempre rettilinei tra i punti ispezionabili;
- c) individuando il percorso che, compatibilmente ai punti precedenti, garantisca la sufficiente pendenza.

Le tubazioni della fognatura e quelle di acquedotto dovranno rispettare reciprocamente le distanze minime riportate nel seguente schema:



Nel caso in cui, per problemi tecnici particolari, non si potessero rispettare le sopracitate distanze, si dovranno adottare particolari accorgimenti o cautele che verranno dettate di volta in volta dal Comune.

ART. 17 SCAVI

Tutti gli scavi sia per le opere murarie che per la posa di tubazioni, dovranno avere una sezione non superiore alla effettiva necessità richiesta per l'esecuzione dei lavori.

Gli scavi per la posa di condotte saranno spianati al fondo al fine di garantire un appoggio continuo e stabile per tutta la loro lunghezza; saranno inoltre scavate delle nicchie in



corrispondenza dei giunti onde questi abbiano libero spazio.

Le materie scavate dovranno essere depositate sul terreno, adiacente in modo da non intralciare la viabilità.

I materiali eccedenti, dopo reinterro, dovranno essere portati a discarica.

Se per la qualità del terreno o per il genere dei lavori fosse necessario puntellare o armare gli scavi, la ditta esecutrice dovrà prendere tutte quelle precauzioni necessarie ad evitare franamenti o comunque danni a persone o cose.

Per scavi da effettuarsi in presenza d'acqua di qualsiasi origine, si dovranno fare gli aggettamenti necessari per tenere all'asciutto gli scavi aperti fino alla completa ultimazione dei lavori e fino a completo reinterro. La rottura della pavimentazione delle strade pubbliche dovrà avvenire con fresa a disco o con idonea taglia asfalto.

Lungo le strade pubbliche di ogni genere e categoria, durante l'esecuzione dei lavori per l'apertura degli scavi e per tutto il tempo in cui questi restano aperti, l'impresa dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la libertà e la sicurezza del transito degli utenti; inoltre l'impresa dovrà provvedere alle prescritte segnalazioni, in conformità al vigente Codice della Strada, sia di giorno che di notte per evitare i pericoli degli scavi aperti.

Per l'inizio dei lavori di scavo, per la manomissione di strade e piazze, per la conservazione del transito nelle strade e sui marciapiedi, la continuità degli scoli d'acqua, la difesa degli scavi, l'incolumità delle persone e tutto quanto possa avere riferimento alle servitù provvisorie che vengono a determinarsi nelle vie e piazze pubbliche e private, l'impresa dovrà ottenere l'autorizzazione dei proprietari e dall'Autorità competente e attenersi alle prescrizioni che dai medesimi saranno opportunamente emanate. In particolare occorrerà rivolgersi a Enel, Sip, Italgas, Acquedotto c.le, allo scopo di individuare eventuali contenze nel sottosuolo ed evitare quindi di danneggiare i preesistenti servizi interrati.

ART. 18 OPERE DI SOTTOFONDO

Le tubazioni in genere dovranno essere posate su culla di calcestruzzo al 200/mc. per uno spessore di circa cm. 10 e per tutta la sezione dello scavo. Le tubazioni dovranno inoltre essere rinfiaccate e ricoperte in CLS al 200/mc. per un'altezza pari al diametro del tubo diviso per due.



ART. 19 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DELLE TUBAZIONI

Le tubazioni dovranno rispondere ai requisiti del D.M.LL.PP. 12.12.1985 e dovranno essere in P.V.C. rigido e corrispondere alle tabelle UNI STANDARD 7447 tipo 303 per condotte principali che debbano servire più utenze oppure che vengano posate nel suolo aperto al transito veicolare. E' possibile utilizzare tubazioni in PVC extratubo UNI 7443/85 tipo 302 per singoli allacciamenti. Sarà comunque facoltà dell'Amm.ne comunale imporre particolari prescrizioni sulle tubazioni in rapporto alle condizioni di esercizio oppure in rapporto a specifiche situazioni.

ART. 20 SEZIONI E PENDENZE.

I tubi dovranno avere sezione adeguata al numero delle utenze da servire e comunque seguire il sottoriportato schema:

DN mm.	150	per utenze sino a 3 alloggi
DN mm.	200	per utenze da 4 a 15 alloggi
DN mm.	250	per utenze oltre i 15 alloggi

Le pendenze dovranno essere tali da consentire lo scorrimento dei liquami senza però provocare erosioni nei pozzetti ed essere comprese tra un minimo del 5 per mille ed un massimo del 4 per cento.

ART. 21 CARATTERISTICHE DEI POZZETTI.

I pozzetti dovranno essere costruiti con fondazioni atte a sopportare il sovraccarico dovuto al traffico veicolare pesante. I pozzetti saranno gettati in opera con cls R'BK 250, con idonea armatura metallica. I pozzetti dovranno essere a tenuta stagna rispetto alla falda idrica. Si potranno anche usare pozzetti prefabbricati purchè a tenuta ed in grado di garantire le condizioni di carreggiabilità. Le pareti interne dei pozzetti dovranno essere accuratamente lisce ed il fondo dello scorrevole dovrà essere rivestito in gres ceramico o con materiali appositi di pari effetto.

Il chiusino dovrà essere in ghisa sferoidale UNI 4544 o ghisa normale con analoghe caratteristiche, di forma circolare e a doppio suggello a norma UNI EN 124.

L'Autorità competente potrà prescrivere invece dei pozzetti a tenuta l'utilizzo di semplici ispezioni a vite. Queste dovranno essere realizzate con gli appositi pezzi speciali in PVC, che verranno inseriti a tenuta, con le apposite guarnizioni, e dovranno rispondere alle caratteristiche richieste per le tubazioni. Intorno alle ispezioni verrà realizzata una camera o

pozzetto in CLS con idoneo chiusino in ghisa. Tale manufatto dovrà garantire le condizioni di carreggiabilità se posto in luoghi aperti al traffico veicolare.

- I pozzetti dovranno avere le seguenti dimensioni interne:
- | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----|---------|
| - profondità da cm. 0 a cm. 80 | larghezza | cm. | 60x60 |
| - profondità da cm. 81 a cm. 110 | larghezza | cm. | 80x80 |
| - profondità da cm. 111 in poi | larghezza | cm. | 100x100 |

ART. 22 ATTRAVERSAMENTI DI RII E CANALI.

Gli attraversamenti di rii e canali dovranno sempre avvenire tramite sifone. Detto sifone sarà realizzato mediante pozzetti di livello posati prima e dopo il tratto sifonato e di adeguate dimensioni, onde assicurare una facile manutenzione in caso di intasamenti. I pozzetti dovranno rispondere ai requisiti del precedente articolo. Tutti i manufatti dovranno essere perfettamente raccordati tra di loro a tenuta per evitare eventuali dispersioni di liquami nel corso d'acqua attraversato e viceversa.

ART. 23 RIPRISTINI DEL SUOLO.

Per ripristino si intende rendere il suolo allo stato primitivo, rifacendo le sedi stradali, i fossi, le scarpate, ricostruendo il suolo atto alla coltivazione agricola.

Il ripristino della pavimentazione stradale consiste nella ricostruzione della strada con perfetta formazione del reinterro in modo stabile affinché non si verificano successivi cedimenti e conseguente realizzazione del selciato in macadam per le strade sterrate.

PER LE STRADE ASFALTATE IL RIPRISTINO DOVRA' COMPRENDERE:

- a) riempimento dello scavo e costipazione con materiale anidro, all'occorrenza innaffiato, con rullo a piastra vibrante a spessori successivi di cm. 20/30;
- b) immediata costituzione di pavimentazione formata da 10 cm. di naturale stabilizzato e 10 cm. di conglomerato bituminoso (tout-venant). Durante la stagione invernale, in sostituzione del manto bituminoso, potrà essere eseguito un ripristino in CLS dello spessore di cm. 20 con R'CK 250;
- c) eventuali ricariche che si dovessero rendere necessarie a causa di assestamenti, cedimenti, ecc., dovranno essere tempestivamente eseguite entro 2 giorni dalla segnalazione da parte dell'Ente proprietario. Nel caso che tali assestamenti comportino pericoli per gli utenti, il concessionario dovrà sistemare immediatamente opportuni

dispositivi e segnalazioni atti ad eliminare tali pericoli. Resta inteso che la vigilanza e la responsabilità sui ripristini resta a carico del concessionario stesso;

- d) ad assestamento avvenuto, e comunque non prima di 30 giorni e non oltre 60 gg. dalla fine dei lavori, ovvero dall'esecuzione dei ripristini provvisori, dovrà essere formato un manto d'usura costituito da un conglomerato bituminoso del tipo "chiuso" ad unico strato compresso dello spessore di cm. 3, steso in forma geometrica con finitrice meccanica da estendersi:
- negli attraversamenti trasversali fino a mt. 2 per ogni lato oltre la sezione di scavo;
 - nei tratti longitudinali rispetto all'asse della strada, per una larghezza corrispondente ad almeno 3 volte la larghezza dello scavo, eseguito centrato rispetto al suo asse longitudinale e da raccordarsi alla pavimentazione esistente senza creare sobbalzi; riguardo alle prescrizioni dettate dal presente articolo, si specifica che in ogni caso la larghezza del tappeto d'usura non dovrà essere inferiore a mt. 1,60, salvo diverse prescrizioni impartite dall'Amm.ne c.le per particolari condizioni. Qualora l'asse dello scavo venga a trovarsi a distanza inferiore di mt. 2 dal ciglio strada, bordi di marciapiede, edifici, ecc., detto tappetino dovrà essere raccordato ai medesimi.
 - per particolari esigenze il tappetino dovrà essere incassato nella pavimentazione esistente, previa fresatura. In tal caso i bordi dovranno essere sigillati con catrame fuso e la larghezza potrà essere ridotta sino a due volte la larghezza dello scavo.
- e) sulle strade a traffico intenso a richiesta dell'Ente proprietario, lo scavo dovrà essere immediatamente e completamente riempito con CLS R'CK 250 che dovrà poi essere fresato per una profondità di cm. 10 per la stesa del tout-venant e del tappetino; tali lavori dovranno essere eseguiti ad assestamento avvenuto, ma non oltre 10 giorni dalla posa del cls.

PER LE STRADE CON PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO IL RIPRISTINO DOVRÀ COMPRENDERE:

- a) formazione di sottofondo in calcestruzzo cementizio R'CK 150;
- b) stesa di strato di sabbia dello spessore di cm. 5;
- c) successiva posa di pavimentazione in cubetti di porfido.

I chiusini dei manufatti stradali dovranno essere mantenuti a

livello del piano stradale.

Il richiedente l'allacciamento sarà ritenuto responsabile per eventuali successivi cedimenti del ripristino e dovrà porvi rimedio secondo le modalità che all'uopo saranno impartite dall'Ente proprietario, anche successivamente all'esecuzione del ripristino definitivo.

ART. 24 IMPERMEABILITA' DELLA CONDOTTA

Tutti i manufatti di allacciamento dovranno risultare assolutamente impermeabili. Incaricato della verifica è il direttore lavori, il quale dovrà dichiararne l'impermeabilità nel certificato di regolare esecuzione.

L'Amm.ne comunale ha facoltà di effettuare verifiche mediante l'esecuzione di una prova di tenuta che sarà eseguita mediante l'immissione di acqua nel tratto di tubazione da collaudare, e successiva verifica dell'assenza di perdite, nonché di controllare la rispondenza dei manufatti e dei ripristini del suolo alle norme del presente regolamento.

ART. 25 SEGNALAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere segnalati sia di giorno che di notte con gli appositi segnali stradali regolamentari. In caso di incidente il solo responsabile sarà comunque il richiedente l'allacciamento. L'Amm.ne c.le si ritiene pertanto sollevata da ogni responsabilità sia civile che penale.

ART. 26 ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE DEL PO-SANGONE

Gli allacciamenti al collettore del Po-Sangone da realizzarsi previa manomissione del suolo pubblico comunale saranno soggetti alla disciplina del precedente art. 8 per quanto riguarda il versamento della cauzione per manomissione del suolo pubblico.

I ripristini dovranno essere eseguiti in conformità alle disposizioni dell'art. 23 del presente regolamento

A tale scopo verrà rilasciata apposita autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, previo versamento della cauzione




ART. 27 SCHEMA DI ALLACCIAMENTO TIPO

Lo schema di allacciamento tipo comprende le seguenti opere:
1) pozzetto di ispezione (A) che verrà di norma costruito all'esterno della proprietà privata e dovrà permettere il campionamento dei reflui nel caso in cui il fabbricato non sia adibito esclusivamente ad abitazione (tipo PO-SANGONE; vedere schema);

- 2) canalizzazione di allacciamento (B);
- 3) pozzetto secondario di confluenza (solo in caso di più utenze) (C);
- 4) pozzetto principale comunale (D).

ALLACCIAMENTI FOGNATURA NERA
SEZIONE TIPO




LEGENDA:


- A: ISPEZIONE
- B: CANALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO
- C: POZZETTO SECONDARIO
- D: POZZETTO PRINCIPALE

LEINI

ALLACCIAMENTI FOGNATURA NERA
PIANTA TIPO



POZZETTO TIPO PO-SANGONE



POZZETTO TIPO PO-SANGONE


TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO DI CAMPIONI AI SENSI DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 n° 319

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- a) l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima immissione;
- b) il chiusino di accesso deve avere un diametro di cm. 50 e deve essere dotato di doppio suggello come da art. 21;
- c) il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm. 40*;
- d) le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm. 50 di diametro se circolare o a cm. 50x50 se quadrato;
- e) per profondità superiori a mt. 2,50 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm. 100

* Si potrà autorizzare una quota inferiore in caso di particolari problemi di pendenza.





Il pozzetto sarà costruito con le stesse caratteristiche del pozzetto tipo Po-Sangone, ma con un dislivello tra fondo e tubazione influente e defluente di almeno 60 cm. al fine di consentire il prelievo di campioni.



A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

TITOLO N° 4

SCARICHI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA

ART. 28 SCARICHI DI COMPETENZA COMUNALE

Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Legge Regionale 17.11.93 n° 48, sono di competenza comunale i seguenti scarichi che non recapitano in pubblica fognatura:

- 1) scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad abitazione;
- 2) scarichi provenienti da insediamenti adibiti allo svolgimento delle seguenti attività:
 - alberghiera
 - turistica
 - sportiva
 - ricreativa
 - culturale
 - scolastica
 - commerciale

qualunque sia la natura degli scarichi stessi.

ART. 29 SCARICHI DI COMPETENZA PROVINCIALE

Gli scarichi che non recapitano in pubblica fognatura di cui all'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 17.11.93 n° 48 sono, a tutti gli effetti di interesse provinciale. Pertanto tutte le attività di rilevamento, disciplina e controllo dei suddetti scarichi sono di esclusiva competenza della Provincia di Torino.

I titolari di tali scarichi dovranno pertanto attenersi, oltre che alle disposizioni di legge, anche a quelle impartite dal suddetto Ente.

ART. 30 DEFINIZIONE DI INSEDIAMENTO CIVILE ESISTENTE, EQUIPARATO ALL'ESISTENTE, NUOVO.

Si considera esistente l'insediamento civile che abbia attivato lo scarico o che abbia ottenuto la licenza edilizia prima della data di entrata in vigore della legge n° 309/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si considera equiparato all'esistente l'insediamento civile che abbia attivato lo scarico o che abbia ottenuto la licenza o

concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della legge n° 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni e prima dell'entrata in vigore della legge regionale 13/90.

Si considera nuovo l'insediamento civile che abbia attivato lo scarico o che abbia ottenuto la concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della L.R. 13/90.

ART. 31 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI DI INTERESSE COMUNALE IN ACQUE SUPERFICIALI

Gli scarichi provenienti da insediamenti esistenti o nuovi che scaricano in acque superficiali, devono osservare i limiti di accettabilità di cui alla tabella "A" della legge 10.5.1976 n° 319.

ART. 32 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI DI INTERESSE COMUNALE SU SUOLO E NEL SOTTOSUOLO

Sono ammessi sul suolo e nel sottosuolo gli scarichi caratterizzati di norma da un volume di scarico inferiore o uguale a 25 metri cubi/giorno, gli scarichi provenienti da insediamenti aventi una consistenza inferiore a 50 vani e 5.000 metri cubi ovvero una capienza inferiore a 100 posti letto o addetti.

Tutti gli scarichi provenienti da insediamenti esistenti o a questi equiparati e nuovi che abbiano le caratteristiche sopracitate, devono essere sottoposti a sistemi di trattamento realizzati secondo le prescrizioni previste per gli insediamenti di analoga consistenza, dall'allegato n° 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4.2.1977.

Il Sindaco consentirà l'uso dei sistemi di cui al predetto allegato n° 5 solamente nel caso in cui venga assicurata un'idonea dispersione ed innocuizzazione degli scarichi liquidi in modo che le acque sotterranee le acque superficiali, il suolo, la vegetazione non subiscano degradazione o danno.

ART. 33 USO DEI POZZI A TENUTA STAGNA

L'uso dei pozzi a tenuta stagna è consentito, ad esclusiva discrezione dell'Amm.ne comunale e dietro parere dell'USSEL, solo per gli insediamenti esistenti alla data di approvazione del presente regolamento che diano origine a scarichi civili, a condizione che la quantità dei liquami prodotti non sia superiore a 5 metri cubi/giorno e che non vi sia la possibilità tecnica di utilizzare altri corpi ricettori, o altri sistemi di smaltimento consentiti.

Lo stoccaggio nei pozzi a tenuta stagna dovrà avvenire previo trattamento dei liquami con almeno fossa settica o

biologica adeguatamente dimensionata, escludendo la raccolta delle acque meteoriche che dovranno essere immesse nelle canalizzazioni bianche.

Il pozzo a tenuta dovrà essere dimensionato in base alle reali necessità dell'utenza verificate in relazione al fabbisogno idrico medio per abitante e comunque dovrà avere una capienza non inferiore a mc. 4 per abitante.

L'autorizzazione all'uso dei pozzi a tenuta stagna avrà sempre carattere provvisorio e la validità sarà indicata nel provvedimento autorizzativo in attesa di adeguamento e/o realizzazione di idonea rete fognaria, la durata dell'autorizzazione non potrà essere superiore a 5 anni dalla data di rilascio.

Le operazioni per la manutenzione della fossa settica del pozzo, lo spurgo e lo smaltimento dei liquami stoccati, dovranno essere affidati a ditta autorizzata.

Gli interessati dovranno conservare copia delle bolle di accompagnamento di ogni svuotamento indicante la data, la quantità prelevata e il nome e il sito dell'impianto di smaltimento finale.

ART. 34 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

La domanda di autorizzazione allo scarico degli insediamenti di nuova costruzione dev'essere presentata contestualmente alla richiesta ad edificare.

L'usabilità dell'unità immobiliare sarà concessa a condizione che, a seconda dei casi, sia stata ottenuta almeno l'autorizzazione provvisoria allo scarico ovvero sia stata presentata notifica degli scarichi, e che la notifica non sia stata formalmente respinta entro 30 giorni dal ricevimento.

ART. 35 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

La domanda di autorizzazione allo scarico indirizzata al Sindaco, dovrà essere redatta in bollo e corredata dalle seguenti indicazioni e documenti:

- A)
- nome cognome e dati anagrafici del richiedente;
 - veste giuridica del richiedente (proprietario, amministratore, legale rappresentante ecc...) residenza e domicilio;
 - iscrizione C.C.I.A.A. (anno, provincia, numero);
 - codice fiscale o partita iva del richiedente;
 - numero di recapito telefonico;
 - richiesta esplicita di allacciamento, precisando il tipo di fognatura (bianca, nera, mista) e del corpo ricettore;
 - indicazione delle proprietà interessate dalle opere;



- eventuale richiesta di manomissione del suolo pubblico;
- eventuale nulla osta dei terzi aventi causa;

B)

- progetto in triplice copia redatto da un tecnico abilitato alla professione controfirmato dal richiedente e dal progettista e codice fiscale di entrambi;
- indicazione delle generalità e indirizzo del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice;
- relazione tecnica descrittiva delle canalizzazioni e delle opere con indicazione del tipo di fognatura da realizzare, diametri, materiali e pendenze delle tubazioni, numero dei pozzetti, dei sifoni e loro dimensioni;
- indicazione del ricettore finale;
- tipo di approvvigionamento idrico e consumo presunto annuo, con tipologia di utilizzo dell'acqua;
- consistenza dell'insediamento da collegare (cubature vani, n° piani con caratteristiche e destinazioni d'uso superficie proprietà e area coperta ecc...)
- nel caso di impianti complessi e di una certa consistenza, potrà essere richiesta la relazione di verifica idraulica con il calcolo delle portate;
- portata massima smaltita dalla canalizzazione in mc³/giorno;
- planimetria scala 1:1500 della zona;
- pianta quotata scala 1:100 dello stabile e sue adiacenze con l'indicazione delle canalizzazioni e delle opere da eseguire; si dovranno evidenziare, in blu le canalizzazioni degli scarichi pluviali, in verde quelle degli scarichi civili;
- sezioni trasversali quotate per l'individuazione delle opere e del punto d'immissione nel ricettore finale;
- profili delle canalizzazioni di idonee scale complete delle quote assolute dello speco e dei pozzetti, con indicazione delle pendenze;
- in caso di impianti particolari (depuratori, stazioni di sollevamento ecc...) occorrerà presentare i progetti dettagliati in scale adeguate, particolari costruttivi, modalità di funzionamento, volumi di acqua trattata, caratteristiche delle acque prima e dopo la depurazione, e frequenza degli scarichi;
- per tutti gli scarichi occorrerà compilare anche le schede tecniche allegate.

ART. 36 NOTIFICA DEGLI SCARICHI CIVILI

Sono tenuti unicamente alla notifica i titolari degli scarichi civili esistenti o equiparati che non recapitano in pubblica fognatura ma che scaricano in altri corpi ricettori ammessi dal presente regolamento.

I suddetti titolari di scarico dovranno inoltrare la notifica entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e con le modalità di seguito riportate.



ART. 37 CRITERI GENERALI PER LA NOTIFICA DEGLI SCARICHI

La notifica dev'essere redatta in carta semplice, in duplice copia, come da fac simile allegato, di cui una trasmessa al Sindaco del Comune dove ha sede l'insediamento ed una in restituzione al soggetto tenuto alla notifica.

Alla notifica dovranno essere allegato le relative schede tecniche per scarichi civili.

ART. 38 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLE RIPARAZIONI

La domanda di riparazione richiesta al Sindaco dovrà essere redatta in bollo e corredata dalle seguenti indicazioni e documenti:

- tutte le indicazioni richieste al paragrafo "A" del precedente art. 36 e comunque compatibili con la domanda di riparazione;
- relazione tecnica descrivente l'intervento da realizzarsi con allegata in 3 copie la pianta in scala 1:200 dello stabile e sue pertinenze, con la rappresentazione della rete fognaria fino al punto di allacciamento o scarico l'indicazione del punto esatto di intervento, redatta da un professionista iscritto all'albo professionale.

I lavori di riparazione dovranno essere eseguiti da un'impresa specializzata, e avente i requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete fognaria.

Nel caso di riparazioni d'urgenza la domanda dovrà essere presentata, corredata di quanto sopra, con l'esclusione eventuale della documentazione tecnica che dovrà essere consegnata entro i successivi 30 giorni.

L'autorizzazione tacita immediatamente concessa sarà confermata o annullata a seguito dell'esame della documentazione tecnica, fermo restando che l'avvenuta esecuzione dei lavori urgenti non annulla il diritto dell'Amm.ne comunale di invalidare l'autorizzazione tacitamente rilasciata.

TITOLO N° 5

DISPOSIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI

ART. 39 PRESCRIZIONI EDILIZIE

Le opere per la canalizzazione interna di uno stabile si considerano opere igienico-edilizie, soggette alle disposizioni dei regolamenti comunali di igiene e di edilizia.

ART. 40 PROGETTI

I progetti di canalizzazione di uno stabile devono essere chiaramente evidenziati, e dovranno rispondere ai requisiti richiesti dal regolamento edilizio vigente.

ART. 41 PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si dovranno adottare provvedimenti tali che possano ovviare agli inconvenienti che provenissero da un eventuale eccesso di pressione nelle colonne montanti.

Le condutture dovranno essere costruite con tubi levigati internamente ed impermeabili, in resine poliviniliche, ghisa o gres ceramico.

I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette con giunti e chiusure a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni alle quali potessero essere soggetti per effetto del funzionamento della fognatura. Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento, ed in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura del muro facilmente ispezionabile.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete di fognatura, dovranno essere provvisti di chiusura idraulica a sifone.

I tubi principali di scarico prima dell'uscita dalla proprietà dovranno essere muniti di un pozzetto di ispezione.

I tubi di caduta dei servizi igienici, dei lavelli e dei bagni e le colonne principali di fognatura interna dovranno essere prolungate al di sopra del tetto e convenientemente ventilate.



I tubi delle pluviali non potranno essere usati da esalatori della conduttura privata.

ART. 42 SCARICHI SOTTERRANEI

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà avere la bocca al di sotto del piano stradale.

A richiesta del proprietario dello stabile si potrà concedere l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale, purchè vengano prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti. Il proprietario richiedente sarà il solo responsabile dei danni che potrebbero derivare da tali scarichi, anche nel caso di occlusione della rete fognaria comunale.

ART. 43 VISITA DI REGOLARE ESECUZIONE

Si richiamano integralmente le norme in merito al rilascio del certificato di agibilità/abitabilità di cui alla L.R. 56/1977 e testo unico delle leggi sanitarie n° 1265 del 1934.



A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page. The signature is written in dark ink and appears to be a stylized name, possibly 'A. L. B.' or similar.

TITOLO N° 6

NORME PER L'ESERCIZIO DI SPURGO DI FOSSE SETTICHE
E FOGNATURE PRIVATE

ART. 44 AUTORIZZAZIONE ALLO SPURGO

Tutte le ditte operanti in Leini che intendono svolgere o già svolgano l'attività di spurgo e manutenzione di fognature nere, fosse settiche ecc... su richiesta di privati, dovranno essere in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dal Sindaco e dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione a cui dovranno essere conferiti i liquami.

L'autorizzazione potrà essere concessa, non concessa, o revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Ente gestore della depurazione.

L'autorizzazione conterrà le apposite prescrizioni particolari a cui sarà soggetto l'esercizio dell'attività in argomento e lo smaltimento dei liquami dovrà seguire le prescrizioni generali contenute nel Regolamento specifico dell'Ente gestore della depurazione.

Sistemi di eliminazione di liquami civili diversi da quelli previsti nei vigenti Regolamenti e dall'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4.2.1977 e dalla Legge Regionale n° 13/1990 non sono ammissibili dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Il Comune, a mezzo dei suoi incaricati, potrà effettuare dei controlli sull'attività svolta dal richiedente in qualsiasi momento.

Le violazioni alle norme ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione saranno perseguibili, a seconda del tipo di infrazione, con sanzioni penali od amministrative previste dal presente Regolamento.



TITOLO N° 7

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 45 CAMBIAMENTI DI PROPRIETARIO

I nuovi proprietari di stabili allacciati alla fognatura nera dovranno denunciare i trapassi di proprietà entro due mesi da quando si sono verificati.

ART. 46 LIMITE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO

L'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura nera si limita allo stabile per il quale è stata richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai documenti depositati presso il Comune.

Non potranno quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno di stabili contigui anche se della stessa proprietà, senza aver prima ottenuto il permesso dell'Autorità c.c.l.e.

ART. 47 SOSPENSIONE DI IMMISSIONE

Qualora si verificassero, per qualsiasi causa, nelle condutture inconvenienti che richiedessero temporanee sospensioni di immissioni private od altri provvedimenti che limitassero l'uso della fogna da parte di privati, il Comune provvederà il più sollecitamente possibile alle necessarie riparazioni, senza che ad esso si possano richiedere risarcimenti di danni o indennizzi di sorta.

ART. 48 ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Sono incaricati della opportuna vigilanza e controllo:

- il Serv. di Igiene Pubblica dell'USSL 28;
- i Vigili Urbani.

ART. 49 DEROGHE

E' riservata facoltà all'Amm.ne comunale per circostanze eccezionali, di dare prescrizioni speciali di qualsiasi tipo, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.



ART. 50 DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI SCARICHI ESISTENTI IN PUBBLICA FOGNATURA

Gli scarichi esistenti già allacciati alla pubblica fognatura sono ammessi anche in deroga alle disposizioni previste al precedente titolo n° 3.

Nel caso gli scarichi esistenti non garantissero le condizioni di igienicità, si procederà con specifica ordinanza a richiedere l'adeguamento dei medesimi alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 51 SANZIONI

In caso di violazione alle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n° 383 e successive modificazioni.

Nel caso le trasgressioni costituissero anche violazione penale si procederà ai sensi degli artt. da 21 a 25 della legge 10.5.76 n° 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 52 CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Ogni insediamento esistente sul territorio dovrà corrispondere il canone di fognatura e depurazione secondo quanto previsto dalla legge 10.5.1976 n° 319 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 14 della legge 5.1.94 n° 36 ed in conformità alle tariffe adottate dall'Ente gestore della pubblica fognatura e dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione.

ART. 53 DISPOSIZIONI PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le disposizioni municipali incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

ART. 54 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua superiore approvazione e dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio.

